



STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“ISMA - ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO”

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – ORIGINI E SEDE

Articolo 1 - Origini e natura giuridica

Articolo 2 – Denominazione e sede legale

CAPO II – FINALITA' E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 3 – Finalità istituzionali

Articolo 4 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 5 – Gestione dei servizi e delle attività

TITOLO II- ORGANI

CAPO I – ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 – Organi

CAPO II – PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Il Presidente

Articolo 8 – Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

Articolo 9 – Requisiti per l'accesso alla carica di Presidente e di Consigliere

Articolo 10 – Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

Articolo 11 – Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

CAPO III – DIRETTORE

Articolo 15 – Nomina, attribuzioni e trattamento economico

Articolo 16 – Requisiti per l'accesso alla carica

CAPO IV – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17 – Nomina, attribuzioni e funzionamento

Articolo 18 – Durata e trattamento economico

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - PERSONALE

CAPO I – PERSONALE

Articolo 19 – Principi

Articolo 20 – Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Articolo 21 – Personale e relazioni sindacali

CAPO II – URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22 – Istituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico

Articolo 23 – Organi di controllo interno

TITOLO IV – RISORSE - PATRIMONIO - CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI CASSA

Articolo 24 – Risorse

Articolo 25 – Patrimonio

Articolo 26 – Sistema contabile

Articolo 27 – Programmazione delle attività e dei servizi

Articolo 28 – Servizio di cassa

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Durata, fusioni ed estinzioni

Articolo 30 – Modifiche statutarie

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

Articolo 32 – Norma di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – ORIGINI E SEDE

Articolo 1 - **Origini e natura giuridica**

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro", come ricostituita per effetto di quanto disposto con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 418 del 27 luglio 2023, deriva dall'incorporazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "IRAIM – Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori".

Prima della trasformazione in ASP, di cui alla Legge della Regione Lazio n. 2 del 22 febbraio 2019 e al Regolamento regionale n. 17 del 9 agosto 2019, gli ISMA si connotavano come Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e traevano origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie ed Eredità raggruppate, di cui allo Statuto organico degli "Ospizi di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Incoronati" approvato con R.D. 30 marzo 1936 e ricognito con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1332 del 7 maggio 1975:

- 1) Ospizio degli Orfani di S. Maria in Aquiro, che trae la sua origine dalla Bolla 6 febbraio 1540 del Pontefice Paolo III e dalla Bolla "Altitudo Divinae Providentiae" 6 febbraio 1541;
- 2) Ospizio dei SS. Quattro Coronati, che pure trae origine dalle due bolle pontificie suddette, successivamente fuso con il Conservatorio della Divina Provvidenza e S. Pasquale Baylon;
- 3) Conservatorio Pio al Gianicolo, fondato da Papa Pio VII con chirografo del 1775 e Conservatorio delle Pericolanti, fondato dallo stesso Pontefice con chirografo dell'aprile 1792, successivamente fusi nel Conservatorio della Speranza;
- 4) Opera Pia Agostini, fondata da Giovanni Battista Agostini con suo testamento del 25 novembre 1876;
- 5) Eredità: Stefano Ugolini, Stefano Landot, Camillo Cometti, Ignazio Giannini, Giovanni Bellomo, Anna Giannini e Fontia;
- 6) Pio Istituto Rivaldi, fondato in Roma nel 1650 per impulso di carità privata e dotato successivamente del cospicuo patrimonio di Mons. Ascanio Rivaldi, giusto testamento del 12 febbraio 1655 e di altri legati minori di benefattori.

A loro volta, gli IRAIM si sono costituiti già come Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) dalla fusione delle seguenti II.PP.A.B.:

- 1) IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, conosciuta come IRAI. L'IPAB per l'Assistenza all'Infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, conosciuta come IRAI, è a sua volta scaturita dalla fusione di due distinte Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Le Costituzioni relative alla Società degli Asili d'Infanzia in Roma sono state approvate con decreto del Cardinale Vicario della Sacra Romana Chiesa Costantino Patrizi del 4 ottobre 1847. L'Opera San Vincenzo de' Paoli, con sede in Roma, è stata fondata con atto a rogito del notaio Guidi in data 24 gennaio 1922 ed è stata eretta in ente morale con R.D. 23 ottobre 1925, Con Regio Decreto n. 1026 del 2 giugno 1927 le due Istituzioni sono state raggruppate sotto la denominazione "Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia, Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia". I due enti, pur essendo retti da un'unica amministrazione, conservavano intera la loro personalità giuridica e mantenevano separati i patrimoni, gli inventari, i bilanci ed i conti. Le due Istituzioni raggruppate avevano scopi comuni rivolti prevalentemente all'educazione e all'assistenza dei bambini più piccoli, con particolare riguardo a quelli in stato di necessità. Con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 16 novembre 1999 n. 5472 gli Istituti raggruppati per l'assistenza all'infanzia, Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d'Infanzia, sono state fuse in

unica istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata “IPAB per l’assistenza all’infanzia, Opera San Vincenzo de' Paoli e Società degli asili d’infanzia”, con sede in Roma, e contestualmente è stata soppressa la figura giuridica degli “Istituti Raggruppati per l’assistenza all’infanzia, Opera S. Vincenzo de' Paoli e Società degli Asili d’Infanzia” di cui al R.D. n. 1026 del 2 giugno 1927. Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 243 del 21 marzo 2003 è stata approvata la modifica dello statuto dell’Ente.

- 2) IPAB Asilo d’Infanzia "Umberto I", che ha avuto origine da una pubblica sottoscrizione promossa da una Commissione denominata “Lega Romana” finalizzata all’impianto di un asilo nel popolare Rione Monti. L’Asilo, istituito nel 1882 grazie alla benevolenza del Sovrano Umberto d’Italia, che ne divenne Presidente onorario, e di numerosi benefattori, crebbe in poco tempo e venne eretto in ente morale con Regio Decreto del 25 novembre 1900. Il suo Statuto venne riformato con Regio Decreto del 18 dicembre 1930.

L’ASP “ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro”, come riorganizzata per incorporamento dell’ASP “IRAIM – Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai Minori”, è un Ente pubblico non economico senza finalità di lucro, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica.

L’Azienda informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è sottoposta alla vigilanza della Regione Lazio e opera con criteri imprenditoriali.

È inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 e orienta la propria attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati, nel rispetto delle volontà espresse dai fondatori/donatori.

L’Azienda interviene nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorre a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l’utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

Articolo 2 – Denominazione e sede legale

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro” ha sede legale nel Comune di Roma, in Via della Guglia n. 69/B.

L’ASP può istituire, nell’ambito dell’espletamento delle attività previste nel presente Statuto, sedi operative decentrate nel territorio regionale del Lazio.

CAPO II – FINALITÀ E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 3 – Finalità istituzionali

L’ASP ha come finalità:

- 1) l’organizzazione e l’erogazione di servizi (anche in modalità residenziale o semiresidenziale) rivolti a minori in situazioni di svantaggio o disagio economico-sociale di ambo i sessi, finalizzati allo svolgimento e completamento di ogni ordine di studi strumentale all’avviamento a un’arte, mestiere e professione e al reinserimento sociale;

- 2) la promozione e l'istituzione di appositi nuclei, anche decentrati, di residenzialità dedicati a neomaggioresni impegnati nei percorsi tesi al raggiungimento del più alto grado di autonomia;
- 3) l'erogazione di borse di studio e sussidi a studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate;
- 4) la promozione, con gli strumenti individuati nel tempo dai diversi piani sociali regionali, di iniziative a favore delle persone anziane in situazioni di svantaggio o disagio economico-sociale di ambo i sessi, sia in modalità residenziale (anche in cohousing) sia semiresidenziale sia a domicilio, per assicurare la necessaria continuità esistenziale;
- 5) l'ideazione e la realizzazione di accordi di programma con altre Aziende di Servizi alla Persona ed Enti locali, finalizzati al raggiungimento dei fini di cui sopra, come meglio individuati nel corso del tempo dal sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla Legge regionale n. 11/2016;
- 6) la collaborazione con le ASL, le Aziende Ospedaliere e gli Ospedali del Sistema Sanitario Regionale per individuare e realizzare progetti a favore di pazienti giovani e anziani, ospedalizzati o non, finalizzati ad alleviare ogni possibile forma di disagio;
- 7) l'erogazione di contributi economici finalizzati al contrasto e alla prevenzione della povertà per incentivare l'autosufficienza;
- 8) la ricerca, anche mediante appositi avvisi pubblici, di partenariati pubblico-privati con soggetti del privato sociale di riconosciuta evidenza, finalizzati alla realizzazione di iniziative a favore di giovani e anziani nonché delle famiglie dell'utenza assistita;
- 9) ogni altro tema – individuato di concerto con le autorità regionali di settore nell'ambito delle finalità definite dai Piani sociali regionali – di natura socio-assistenziale, ritenuto rilevante dal Consiglio di Amministrazione degli ISMA;
- 10) l'istituzione e il mantenimento di asili nido, scuole dell'infanzia e/o altri servizi socio-educativi- ricreativi-assistenziali e/o di accoglienza residenziale per minori;
- 11) la realizzazione di servizi di informazione, consulenza e sostegno alla famiglia, come istituzione nella quale principalmente si sviluppa la personalità del minore, e alla maternità, anche attraverso strutture di accoglienza residenziale rivolte alla tutela della maternità;
- 12) la realizzazione e la partecipazione ad attività di ricerca, studio, documentazione nei settori in cui l'ASP espleta la propria attività.

Fermi restando gli scopi principali e le progettualità caratterizzanti di cui ai commi precedenti, l'ASP può inoltre, in via sussidiaria:

- 13) progettare, istituire e realizzare, in conformità all'articolo 1 della Legge regionale n. 2/2019, servizi e interventi, anche in via sperimentale e con carattere innovativo, in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché in favore di soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione o in situazione di dipendenza, su richiesta della Regione Lazio nell'ambito della definizione di appositi accordi e contratti di servizio, anche di durata pluriennale, avvalendosi a tale scopo delle risorse finanziarie disponibili provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali;
- 14) progettare e realizzare servizi e interventi in favore di persone con disabilità, anche con particolare riguardo a quanto previsto dalla Legge n. 112 del 22 giugno 2016, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".

Articolo 4 – Ambito territoriale di intervento

L'ASP ha come finalità l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3 per l'ambito territoriale del Comune di Roma Capitale, della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché dell'intero territorio della Regione Lazio.

Articolo 5 – **Gestione dei servizi e delle attività**

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 3 di norma in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia dell'imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa, in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può stipulare contratti di servizio in relazione alle prestazioni definite dall'articolo 3, con i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi di cui al Capo IV della Legge regionale n. 11 del 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 della Legge regionale n. 2 del 2019.
4. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
5. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e per le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
6. L'ASP, nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 3, può partecipare ad avvisi pubblici e bandi di gara indetti da Amministrazioni centrali o periferiche, purché aventi sede nel territorio della Regione Lazio, nonché richiedere contributi e/o finanziamenti a fondo perduto e ricevere erogazioni liberali e sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici, Fondazioni, soggetti del Terzo settore e Aziende.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I – ASSETTO FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO

Articolo 6 – Organi

1. Gli Organi dell'ASP sono:
 - a) di indirizzo politico-amministrativo:
 - 1) il Consiglio di Amministrazione;
 - 2) il Presidente;
 - b) di gestione:
 - 1) il Direttore;
 - c) di controllo interno:
 - 1) l'Organo di revisione.
2. I rapporti tra gli Organi sono basati sul dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.
3. L'organizzazione dell'ASP si conforma al principio di separazione tra attività di indirizzo e programmazione e attività di gestione e alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii..

CAPO II – PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Il Presidente

1. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) la legale rappresentanza dell'ASP;
 - b) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilire l'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio;
 - c) curare l'esecuzione delle Deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine;
 - e) adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalla normativa vigente, dai Regolamenti e dallo Statuto dell'ASP.
2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, nonché in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano per età.

Articolo 8 – Composizione, durata e procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione delle ASP ha durata non superiore ai cinque anni e i componenti sono nominati, per non più di due mandati consecutivi, dal Presidente della Regione e sono così designati:
 - a) il Presidente da parte del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente per materia;
 - b) due componenti da parte della Regione Lazio;
 - c) un componente da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale;
 - d) un componente da parte di Roma Capitale.
3. Le designazioni sono effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e le nomine sono obbligatoriamente effettuate nei trenta giorni antecedenti a tale scadenza. Qualora i soggetti titolari delle designazioni non vi provvedano entro detto termine, il Presidente della Regione provvede indipendentemente dalle designazioni nei successivi trenta giorni.
4. I Consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni successivi alla stessa, durante il quale possono essere adottati atti urgenti e indifferibili.

Articolo 9 – Requisiti per l'accesso alla carica di Presidente e di Consigliere

Il Presidente e i Consiglieri devono essere scelti tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona e specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa, desumibile dall'esperienza scolastica e lavorativa anche in aziende private o da eventuali incarichi pubblici ricoperti.

Articolo 10 – Decadenza, revoca e dimissioni dei Consiglieri

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati nelle ipotesi previste dalla legge e dallo Statuto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la medesima carica in più ASP.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente, il quale ne dovrà prendere atto con proprio provvedimento espresso, da adottarsi entro 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

4. La revoca della carica di Consigliere è disposta con le stesse modalità con cui si è provveduto alla nomina.
5. I Consiglieri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza, revoca o decesso secondo la stessa procedura prevista per la nomina. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
6. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Collegio. In tal caso, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un Commissario, secondo quanto previsto dall'articolo 34 della Legge regionale n. 12 del 2016, per la temporanea gestione dell'Ente, con il compito di procedere alla ricostituzione degli Organi ordinari, dandone tempestiva comunicazione alla Regione, a Città Metropolitana di Roma Capitale e ai Comuni interessati.

Articolo 11 – **Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Ferme restando le cause di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche, sono incompatibili con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'ASP ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'ASP.
2. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:
 - a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
 - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
 - d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
 - e) chi ha lite pendente con l'Azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
3. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore di ASP o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'Azienda. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede la struttura regionale competente.
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che dispone la decadenza o la revoca del Consigliere deve essere comunicata entro sette giorni alla competente struttura regionale, la quale dovrà attivare tutte le procedure finalizzate alla sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto.
5. Nel caso in cui venga accertata la sussistenza di cause di incompatibilità nei confronti della maggioranza o di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, la Regione Lazio provvede alla nomina, nelle more della designazione del nuovo Organo di Amministrazione e previa comunicazione ai sensi della Legge n. 241 del 1990 a tutti i soggetti interessati dal procedimento, di un Commissario *ad acta* al fine di garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ASP.

Articolo 12 - **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo, e in particolare:

- a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i Regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche, nonché ogni altro Regolamento finalizzato a garantire l'efficienza dei servizi erogati dall'Azienda e dell'azione amministrativa e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi e obiettivi della gestione;
- d) approva i Bilanci di previsione e di esercizio, oltre a tutti gli atti, comunque denominati, di rendicontazione sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ASP;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina, su proposta del Presidente e previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, il Direttore e assegna al medesimo le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) nomina, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, gli Organi di controllo interno;
- h) approva la Dotazione Organica e il Piano di fabbisogno del personale dell'ASP su proposta del Direttore;
- i) delibera i programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale n. 2 del 2019 e dei Regolamenti attuativi;
- j) approva le proposte di contratti di servizio;
- k) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- l) provvede all'attivazione delle forme di partecipazione, in particolare degli utenti dei servizi dell'ASP e dei loro familiari;
- m) nomina il Vicepresidente;
- n) adotta le Deliberazioni che dispongono la decadenza o la revoca dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 11;
- o) adotta le Deliberazioni che dispongono l'erogazione dell'eventuale indennità di funzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14, comma 1;
- p) adotta le Deliberazioni di ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d).

Articolo 13 – **Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo ogni due mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame e l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli strumenti di pianificazione e programmazione; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno tre Consiglieri, sia per invito dell'Autorità di vigilanza.
3. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri e a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle modifiche allo Statuto, delle fusioni ed estinzione dell'Azienda ove si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione.

5. L'assenza di uno o più Consiglieri, salvo comprovata motivazione, per più di tre sedute nell'arco dell'anno è valutata dal Consiglio di Amministrazione ai fini della dichiarazione di decadenza.
6. I Consiglieri non possono prendere parte ai punti all'Ordine del Giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto grado.
7. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.
8. I processi verbali delle adunanze consiliari sono stesi dal Direttore dell'Azienda e devono essere dal medesimo firmati, oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontana o ricusa o non può firmare ne viene fatta menzione.
9. Le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASP.

Articolo 14 - Compensi e rimborsi spese

1. Le funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione sono retribuite con un'indennità in favore del Presidente e dei Consiglieri, il cui ammontare è stabilito con Deliberazione consiliare qualora le condizioni finanziarie dell'ASP ne consentano la copertura, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'allegato "C" al Regolamento della Regione Lazio n. 17 del 2019, tenuto conto:
 - a) delle dimensioni dell'ASP, rapportate al volume del patrimonio mobiliare e immobiliare nonché all'ambito di intervento territoriale;
 - b) del volume di bilancio dell'ASP stessa.In caso non sussistano le condizioni finanziarie, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto, nei limiti stabiliti dalla legge, a un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui l'ASP riceva in via ordinaria contributi o utilità comunque denominati da parte della Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni, ai Consiglieri di Amministrazione e al Presidente si applica l'onorificità dell'incarico, il quale, nel rispetto dell'articolo 16 della Legge Regione Lazio n. 4 del 28 giugno 2013 e ss.mm.ii. concernente la partecipazione a organi collegiali e la gratuità degli incarichi, può dar luogo esclusivamente a un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ove previsto.
3. Nei casi in cui non trovi applicazione l'onorificità di cui al comma 2, si applicano le disposizioni regionali in materia.
4. Al Presidente e ai Consiglieri che risiedono fuori dal territorio del Comune dove è ubicata la sede dell'Azienda spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute all'interno del territorio della Regione Lazio per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione formalmente convocate.
5. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Direttore dell'Azienda, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

CAPO III – DIRETTORE

Articolo 15 – Nomina, attribuzioni e trattamento economico

1. La gestione dell'ASP è affidata, con contratto di diritto privato eventualmente rinnovabile, a un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica.

2. Il Direttore dell'ASP cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede a impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo, firma i mandati di pagamento.
4. Il Direttore dell'ASP provvede alla redazione dei processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 13, comma 8, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività allo stesso Consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli Organi di governo dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ASP, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti alle proprie competenze.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, che non può essere superiore a 5 anni rinnovabili per una sola volta e per lo stesso periodo. Al Direttore competono esclusivamente gli emolumenti definiti nel contratto, con onere a carico del bilancio dell'Azienda.
7. Per tutelare il perseguimento delle finalità di economicità ed efficienza, il compenso del Direttore non può comunque superare quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale.

Articolo 16 – Requisiti per l'accesso alla carica

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali, incluso il possesso di diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica, in attuazione dell'articolo 11 della citata Legge Regione Lazio n. 2 del 22 febbraio 2019 e successive modificazioni, la nomina a Direttore dell'ASP è preceduta da un apposito Avviso pubblico, cui possono partecipare:
 - a) soggetti che abbiano maturato, per almeno un quinquennio, una comprovata esperienza professionale e funzionale di direzione di strutture socioassistenziali o sociosanitarie pubbliche o private;
 - b) soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali presso IPAB o ASP per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Il possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione di una commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP e composta da:
 - a) un dirigente della Regione, con esperienza almeno quinquennale di direzione di strutture amministrative regionali, con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona, scelto tra i dirigenti della Regione o di un'ASP diversa da quella che ha indetto la procedura;
 - c) un esperto in materia di servizi socioassistenziali, scelto tra i dirigenti della Regione, dei distretti sociosanitari o dei Comuni.
3. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Presidente dell'ASP, il quale, sulla base di un elenco di idonei redatto dalla commissione esaminatrice, secondo i criteri previsti nell'Avviso pubblico di cui al comma 1, propone la nomina del Direttore al Consiglio di Amministrazione.
4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate da imputarsi al bilancio dell'ASP.

5. Qualora la ricerca di professionalità di cui al comma 1 fosse esuperita senza esito ovvero in caso di assenza di figure dirigenziali in servizio presso l'ASP che ha indetto la procedura, l'incarico di Direttore può essere conferito, previa pubblicazione di apposito avviso, a dipendenti di ruolo della stessa ASP o di altra pubblica amministrazione, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale o specialistica nonché di comprovata esperienza professionale in materia di servizi alla persona adeguata allo svolgimento dello specifico incarico, con posizione funzionale prevista per l'accesso alla dirigenza nel settore pubblico, non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre anni con titolarità di posizione organizzativa o elevata qualificazione.

CAPO IV – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17 – **Nomina, attribuzioni e funzionamento**

1. L'ASP si dota, anche in forma associata con altre ASP, di un Organo di revisione legale dei conti scelto esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, e viene nominato con Decreto del Presidente della Regione. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile si applicano anche all'Organo di revisione dell'ASP.
2. L'Organo di revisione si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, esprimendo, mediante la redazione di apposita relazione, il proprio parere sulla regolarità amministrativa e contabile di tali atti, nonché formulando eventuali rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'ASP.
3. L'Organo di revisione, in conformità alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente, controlla l'amministrazione dell'ASP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'Azienda nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione.
4. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ASP, nonché a ogni informazione funzionale ai suoi compiti.
5. L'Organo di revisione è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso e risponde della veridicità delle proprie attestazioni, adempiendo ai propri doveri con la diligenza del mandatario.
6. Ove riscontri irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'ASP, l'Organo di revisione riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione informando anche la struttura regionale competente.

Articolo 18 – **Durata e trattamento economico**

1. L'Organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, si provvede all'immediata sostituzione.
2. All'Organo di revisione spetta un'indennità, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata nella misura del 60% di quanto riconosciuto a un Sindaco di una società controllata dalla Regione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – PERSONALE

CAPO I – PERSONALE

Articolo 19 – Principi

L'organizzazione e la gestione dell'ASP si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

- a) separazione tra responsabilità di direzione politica, di governo, di indirizzo gestionale e di controllo, riservata agli Organi di governo dell'ASP e responsabilità di gestione tecnica e amministrativa riservata all'Organo di vertice amministrativo;
- b) rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- c) perseguimento di una elevata qualità dei servizi offerti nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'equilibrio tra costi e ricavi;
- d) sviluppo, nell'ambito degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, di progetti innovativi per il miglioramento dei servizi offerti alla collettività.

Articolo 20 – Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da apposito Regolamento di Organizzazione da approvare con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Regolamento disciplina la struttura organizzativa, definisce i requisiti e le modalità per il reperimento del personale dipendente, nonché i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, le modalità di governo e di gestione, i criteri generali per l'individuazione del compenso spettante al Direttore nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dai Regolamenti, dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e dal presente Statuto, e ogni altra funzione organizzativa.

Articolo 21– Personale e relazioni sindacali

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile al Comparto Funzioni Locali.
2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
3. L'Azienda riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa e indispensabile per garantire un'efficiente ed efficace gestione delle attività e dei servizi. A tal fine l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze delle risorse umane, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo anche mediante la costante e continua formazione.
4. L'Azienda riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e per la condivisione degli stessi.
5. L'ASP riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

CAPO II – URP E ORGANI DI CONTROLLO INTERNO

Articolo 22 – Istituzione dell’Ufficio relazioni con il pubblico

1. È istituito presso l’ASP un Ufficio relazioni con il pubblico (URP) per l’esercizio dei diritti d’informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e per favorire l’accesso ai servizi pubblici offerti dall’ASP, promuovendone la conoscenza.
2. L’URP attua, mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti e garantisce la reciproca informazione fra i servizi per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.

Articolo 23 – Organi di controllo interno

1. L’ASP istituisce un Organismo di controllo interno con funzioni di attività di *internal auditing*, in raccordo con le altre strutture interne dell’Azienda, sull’adeguatezza e sull’aderenza dei processi e dell’organizzazione alle norme e alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
2. L’ASP istituisce, altresì, un Organismo interno di valutazione (OIV) con compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni. L’OIV elabora una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema stesso, formulando anche proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.

TITOLO IV – RISORSE - PATRIMONIO - CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE E SERVIZIO DI CASSA

Articolo 24 – Risorse

1. Tutte le risorse dell’ASP sono destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L’ASP provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso:
 - a) l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio;
 - b) i proventi derivanti dalla stipula di eventuali contratti di servizio;
 - c) i proventi derivanti da rette, rimborsi e contributi per la fruizione delle prestazioni e dei servizi offerti;
 - d) i proventi derivanti dall’utilizzo del patrimonio disponibile;
 - e) i contributi erogati dagli Enti pubblici sotto qualunque forma;
 - f) ogni altro provento non destinato a incremento patrimoniale, ivi compresi quelli di cui all’articolo 5, comma 6, del presente Statuto.

Articolo 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’ASP è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile dell’ASP tutti i beni destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle stesse finalità.

3. L'ASP predispone appositi programmi di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, in conformità ai seguenti principi:
 - a) valorizzazione del patrimonio, attraverso il conseguimento di rendite dai propri beni patrimoniali commisurate ai relativi valori di mercato, definiti in misura non inferiore ai dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
 - b) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, commi 7 e 8 *bis*, della Legge regionale n. 2 del 2019 e all'articolo 3 del presente Statuto.
4. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di dismissione e di conferimento del patrimonio pubblico, le alienazioni del patrimonio disponibile dell'ASP sono consentite solo previa autorizzazione della struttura regionale competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, l'ASP presenta una proposta di alienazione, corredata da parere dell'Organo di revisione di cui all'articolo 17, nonché da perizia di stima giurata sul valore di mercato e da una relazione tecnica attestante:
 - a) le finalità di pubblica utilità ad essa sottese;
 - b) le ragioni dell'eventuale danno derivante dalla mancata alienazione;
 - c) i progetti di investimento per finalità assistenziali o di utilità sociale in cui si intendano reinvestire i proventi, con esclusione di ogni forma di investimento in titoli speculativi o azioni o strumenti finanziari derivati, ovvero il disavanzo finanziario o la perdita di gestione cui si intende fornire copertura ai sensi dell'articolo 16, comma 8 *bis*, della citata Legge regionale n. 2/2019;
 - d) l'inesistenza di vincoli di destinazione imposti dalle tavole di fondazione, da disposizioni testamentarie o da atti di liberalità.
6. La relazione tecnica di cui al comma 5, corredata dalla perizia giurata di stima, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP per un periodo non inferiore a trenta giorni ed è comunicata, insieme alla proposta, al Comune interessato che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla richiesta di autorizzazione la struttura regionale competente si pronuncia entro novanta giorni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare per il tramite dell'Assessore competente. Decorso inutilmente tale termine la richiesta si intende respinta.
7. L'ASP richiede alla struttura regionale competente l'autorizzazione all'acquisizione di patrimonio immobiliare a titolo oneroso, secondo i criteri e le modalità definiti nell'apposito regolamento.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 relativo all'obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione, nelle ipotesi di dismissioni patrimoniali la Direzione regionale competente provvede al monitoraggio, per il triennio successivo, delle operazioni effettuate.

Articolo 26 – Sistema contabile

1. L'esercizio finanziario dell'ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'ASP adotta la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione dei centri di costo e di responsabilità, di analisi di costi e dei rendimenti e informa la propria gestione al principio del pareggio di bilancio.
3. All'ASP si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.
4. L'ASP adotta un Regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti anche da parte dell'Organo di revisione di cui all'articolo 17.

5. L'ASP approva il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio.
6. Il bilancio economico di previsione annuale e pluriennale redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Al bilancio economico annuale di previsione sono allegati la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.
7. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, alla competente Direzione regionale e contestualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell'Organo di governo dell'ASP e la relazione dell'Organo di revisione.
8. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di contabilità, l'ASP può prevedere forme di collaborazione con altri soggetti pubblici erogatori di servizi alla persona.
9. L'ASP è tenuta a utilizzare eventuali utili unicamente per:
 - a) il miglioramento delle prestazioni;
 - b) lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto;
 - c) la conservazione e l'incremento del proprio patrimonio, nel rispetto dei principi di qualità e degli standard dei servizi erogati.
10. Nel caso in cui si verificano perdite nella gestione si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale n. 2 del 2019 e ai Regolamenti di attuazione.

Articolo 27 – Programmazione delle attività e dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) il Consiglio di Amministrazione approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, da trasmettere alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni esercizio, che fissano in termini quali-quantitativi le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.
2. Dai piani e dai programmi dovranno risultare:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) programma degli investimenti;
 - g) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 28 – Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, a un Istituto Bancario o ad altro soggetto abilitato per legge ed è regolato da apposita convenzione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Durata, fusioni ed estinzioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. Al procedimento di fusione o estinzione dell'ASP si applica la normativa vigente.

Articolo 30 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale secondo le modalità di approvazione dello Statuto previste dall'articolo 5 della Legge regionale n. 2 del 2019.
2. Entro dieci giorni dall'adozione delle modifiche statutarie il legale rappresentante dell'ASP trasmette alla struttura regionale competente apposita istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR n. 445/2000 e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia della deliberazione contenente le modifiche statutarie;
 - b) relazioni sulle motivazioni sottese all'adozione delle modifiche statutarie.
3. Le modifiche statutarie che dispongono la variazione della struttura e della durata del mandato degli Organi amministrativi non determinano la decadenza degli Organi in carica e producono i propri effetti a decorrere dal rinnovo degli Organi che hanno deliberato le modifiche.

Articolo 31 – Trattamento dei dati personali

L'ASP adotta tutte le misure finalizzate al trattamento dei dati personali secondo i principi dettati dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation).

Articolo 32 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge nazionale e regionale e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.